Numero di notifica : 2023/0461/FR (France)

Disposizioni legislative per la sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale

Data di ricezione : 24/07/2023
Termine dello status quo : 25/10/2023 (27/11/2023) (withdrawn)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2222

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0461/FR

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20232222.IT

1. MSG 001 IND 2023 0461 FR IT 24-07-2023 FR NOTIF

2. France

3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr

3B. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SEN - Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker -Teledoc 767
120 Rue de Bercy

75012 PARIS

4. 2023/0461/FR - SERV60 - Servizi Internet

5. Disposizioni legislative per la sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale

6. Servizi della società dell'informazione

7.

8. L'articolo 1 è stato modificato per obbligare esplicitamente gli editori di servizi di comunicazione pubblica online a verificare l'età dei propri utenti, anziché limitarsi a richiedere il rispetto del proprio sistema di verifica dell'età.

L'articolo 2 è stato modificato per aggiungere i fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio all'elenco dei soggetti ai quali l'Arcom può richiedere il blocco dei siti pornografici offensivi.

È stato aggiunto un articolo 2 bis. La legge consente all'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale di richiedere agli app store di software di impedire, entro 48 ore, il download di app di social network che non rispettano l'obbligo di verifica dell'età stabilito dalla legge del 7 luglio 2023 volta a stabilire una maggioranza digitale e a combattere l'odio online. L'articolo consente inoltre all'Arcom di richiedere agli app store di impedire, entro 48 ore, il download di applicazioni che trasmettono contenuti pornografici non conformi agli obblighi di verifica dell'età in vigore.

L'articolo 3 è stato modificato per prevedere la possibilità di differire l'applicazione dell'obbligo di informare l'editore della rimozione di contenuti pedopornografici.

È stato aggiunto un articolo 4 bis. L'articolo prevede che gli editori di siti web pornografici espongano, prima di diffondere contenuti che simulano determinati crimini o reati, un messaggio che avverta i consumatori della natura illegale del comportamento rappresentato.

È stato aggiunto un articolo 4 ter. L'articolo introduce l'obbligo per gli host web di rimuovere contenuti pornografici trasmessi senza il consenso della persona filmata.

L'articolo 4 è stato modificato per includere tutti i servizi televisivi e media on-demand non europei trasmessi o distribuiti in Francia nell'ambito della regolamentazione audiovisiva. Le modifiche prevedono inoltre che l'elenco dei siti offensivi da bloccare sia notificato ai fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio.

L'articolo 5 è stato più volte modificato. È stata ampliata la gamma di reati per i quali può essere comminata la sanzione supplementare di sospensione dell'account di accesso ai servizi della piattaforma online. La sanzione è stata estesa anche ai servizi di social network online e ai servizi di piattaforma di condivisione video e riguarda ora qualsiasi account di accesso, indipendentemente dal fatto che sia l'unico o il principale mezzo per commettere il reato. Anche il quadro entro il quale tale sanzione può essere inflitta è stato modificato. La possibilità per l'autorità giudiziaria di vietare l'accesso all'account di accesso alla piattaforma è ora prevista in tre ulteriori casi: l'attuazione di un'alternativa all'azione penale, un'alternativa alla detenzione o una sospensione condizionale della pena. L'articolo 46 della legge n. 78-17, del 6 gennaio 1978, relativa al trattamento dei dati, agli archivi e alle libertà individuali, si applica ora nel quadro della sanzione supplementare.

È stato aggiunto l'articolo 5 bis. L'articolo introduce il reato di vilipendio online, punibile per legge, per la pubblicazione di contenuti online che violano la dignità di una persona o che sono offensivi, degradanti o umilianti o che creano una situazione intimidatoria, ostile o offensiva.

L'articolo 6 è stato più volte modificato. L'individuazione di attività informatiche dannose si basa ora sull'esplicita realizzazione della violazione e non più sull'esplicita intenzione di realizzarla. Anche la procedura di blocco è stata oggetto di diverse modifiche. L'avviso formale di cessazione della violazione è ora contestuale alla richiesta di esposizione del messaggio di avvertimento e il blocco del sito web deve essere effettuato senza indugio. È stato inoltre modificato l'elenco dei soggetti coinvolti nel blocco dei siti web. I siti web a rischio devono ora essere de-referenziati dai fornitori di directory e motori di ricerca, e le sanzioni si applicheranno ai fornitori di accesso a Internet, ai fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio e ai fornitori di browser.

L'articolo 7 è stato più volte modificato. La durata massima delle risorse di cloud computing è stata fissata a 1 anno. È stata vietata qualsiasi clausola di esclusività in relazione a questi beni e qualsiasi vincolo di servizi di cloud computing che costituisca una pratica commerciale sleale. Le spese di migrazione sono state limitate ai costi effettivi (con controllo da parte dell'Arcep), e l'articolo afferma che è vietato addebitare tali spese quando si cambia fornitore di servizi cloud.

L'articolo 9 è stato modificato per obbligare l'Arcep a distinguere tra infrastrutture, piattaforme e software dei servizi di cloud computing nello stabilire le regole sull'interoperabilità e la portabilità e a tenere conto di queste differenze nell'emanazione delle specifiche tecniche.

L'articolo 10 è stato modificato per aumentare il tetto delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di portabilità e interoperabilità dei servizi di cloud computing facendo riferimento al fatturato globale dei fornitori.

È stato aggiunto un articolo 10 bis A. L'articolo introduce nuovi obblighi di protezione dall'accesso governativo attraverso la legislazione extraterritoriale: i fornitori devono adottare misure per garantire la protezione dei dati sensibili e utilizzare servizi di cloud computing qualificati per tali dati.

È stato aggiunto un articolo 10 bis. L'articolo introduce un obbligo di trasparenza sull'esposizione a leggi extraterritoriali per i fornitori di cloud computing e i loro intermediari.

L'articolo 22, che non è stato notificato nella sua versione originale, destinata solo ad adeguare la legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale (LCEN), è stato oggetto di diverse modifiche. È stato aggiunto un obbligo di maggiore trasparenza per gli editori di servizi online sull'identità di tutti gli host dei dati degli utenti dei loro servizi. È stato introdotto l'obbligo di rimuovere immediatamente i contenuti controversi segnalati da un minore di 15 anni.

L'articolo 28, che non è stato notificato nella sua versione originale, intesa solo ad adeguare alcune disposizioni del codice del consumo per renderle coerenti con l'attuazione del regolamento sui servizi digitali, è stato modificato come segue: le piattaforme di condivisione video sono state aggiunte all'elenco dei soggetti suscettibili di ricevere raccomandazioni dall'Arcom per migliorare la lotta contro la diffusione di informazioni false e quelle che non memorizzano contenuti sono state designate come rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi digitali.

L'articolo 29, che non è stato notificato nella sua versione originale, volta solo ad adeguare la legge n. 2018-1202, del 22 dicembre 2018, sulla lotta alla manipolazione delle informazioni ai fini dell'attuazione e della coerenza con il regolamento sui servizi digitali, è stato modificato per mantenere l'obbligo per le piattaforme di istituire un sistema di segnalazione delle informazioni false.

L'articolo 36 è stato modificato per allineare l'entrata in vigore delle misure che regolano le tasse di trasferimento e di migrazione con il periodo di transizione previsto dalla legge sui dati.

9. La proposta di legge SREN afferma che il successo della transizione digitale, sia per i cittadini che per le imprese e i servizi pubblici, dipende in primo luogo dalla nostra capacità di creare le condizioni per un ambiente digitale favorevole alla fiducia, alla correttezza e all'equità nell'economia e negli scambi su queste nuove interfacce tecnologiche.

L'articolo 1 garantisce che gli utenti che desiderano accedere a contenuti pornografici pubblicati da un servizio di comunicazione pubblica online siano adulti. Pertanto d'ora in poi solo gli adulti avranno accesso a siti web con contenuti pornografici attraverso un sistema di verifica dell'età che rafforzerà la privacy di tutti.

L'articolo 2 rafforza i poteri di intervento dell'Arcom nella lotta contro l'accesso dei minori a siti web con contenuti pornografici. È probabile che tali disposizioni facilitino notevolmente i compiti di monitoraggio dell'Arcom, che è attualmente costretta a ricorrere agli ufficiali giudiziari per affrontare tali situazioni, e permetteranno di garantire e aumentare l'efficienza e la rapidità nella raccolta delle prove nel contesto della procedura di blocco dei siti web pornografici.

L'articolo 2 bis garantisce l'applicazione del meccanismo di blocco dell'Arcom all'interno dell'universo delle applicazioni mobili quando l'obbligo di verifica dell'età non viene rispettato dai soggetti interessati.

Gli articoli 4 bis e 4 ter consentono di informare meglio gli utenti dei siti web pornografici e di proteggere ulteriormente le persone filmate il cui contenuto è stato diffuso senza il loro consenso.

L'articolo 4 consente di garantire che agli operatori interessati dalle misure restrittive europee sia vietata la radiodiffusione.

L'articolo 5 consente di limitare la reiterazione dei reati di cyberbullismo dopo la condanna.

L'articolo 5 bis rende più facile punire le molestie online.

Il sistema, definito all'articolo 6, mira a proteggere i cittadini dai tentativi di phishing e a ridurre i rischi di truffe finanziarie (pagamenti contraffatti), furto di identità, uso improprio dei dati personali a fini dolosi o raccolta di dati personali attraverso mezzi fraudolenti, sleali o illeciti.

L'articolo 7 mira a disciplinare determinate pratiche commerciali attualmente prevalenti nel mercato dei servizi cloud che alterano la libertà di scelta e la concorrenza quando un'impresa desidera stipulare contratti con un fornitore di servizi di cloud computing o cambiare fornitore. Le disposizioni affrontano il duplice problema del lock-in degli utenti nell'ambiente del loro primo fornitore: gli utenti aziendali sono fortemente incoraggiati a concludere un contratto con i fornitori che offrono loro risorse di cloud computing, per poi vincolarsi a questi primi fornitori a causa degli ostacoli commerciali e tecnici alla portabilità e all'interoperabilità. In particolare, tali fornitori possono quindi addebitare tariffe elevate, basandosi sull'impedimento alla migrazione rappresentato dalle commissioni addebitate per il trasferimento dei dati, che non sono correlate al costo effettivo dell'operazione, nonché dalla mancanza di interoperabilità tecnica con i servizi terzi offerti da altri fornitori o sviluppati dagli utenti.

Gli articoli 9 e 10 garantiscono la governance e l'applicazione pertinenti delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Gli articoli 22, 28 e 29 adeguano il quadro giuridico nazionale fino all'entrata in vigore del regolamento 2022/2065.

10. Riferimenti ai testi di base: Non ci sono testi di riferimento

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu